

**ALLEGATO A)**

**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DI RICERCA INTER-  
ISTITUZIONALE DEDICATO ALLE VARIETA' LOCALI DI CEREALI**

Tra

**La Provincia di Vicenza**, rappresentata dal dott. Achille Variati, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in (c.a.p. 36100) Vicenza - Contrà Gazzolle 1 – Cf. 00496080243;

E

**Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria**, (di seguito anche solo CREA), con sede legale in Roma, Via Po n. 14, (CAP. 00198) codice fiscale 97231970589 e partita Iva n. 08183101008, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, per la sua carica domiciliato presso la sede del Crea in Roma.

**La Fondazione Studi Universitari di Vicenza – FSU**, rappresentata da Silvio Fortuna, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in (c.a.p. 36100) Vicenza - Stradella San Nicola n. 3 — C.f. 95070400247.

**Il Comune di Lonigo**, rappresentato dall'avv.to Luca Restello, nella qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in (c.a.p. 36045) Lonigo - via Castelgiuncoli n. 5 — C.F. 00412580243.

**Premesso che**

- i soggetti suindicati sono organismi con il compito di soddisfare interessi in parte coincidenti con competenze amministrative diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica sotto diversi profili;

**ALLEGATO A)**

- la creazione di sinergie tra Amministrazioni pubbliche e soggetti privati su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna di esse;

- le Parti ritengono opportuno consolidare i rapporti di cooperazione, ponendo così le premesse per un'attività congiunta allargata a tutte le tematiche di comune interesse con prospettive di lungo periodo;

- il CREA, la Provincia di Vicenza, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza - FSU ed il Comune di Lonigo (VI) intendono promuovere la ricerca, la conoscenza ed il suo trasferimento relativamente alle varietà locali di cereali, in particolare del mais, della soia e del cereale a paglia, al fine di favorire politiche di sviluppo territoriale e di crescita economica locale attraverso la creazione di un POLO DI RICERCA INTERISTITUZIONALE dedicato alle varietà locali di cereali in Lonigo (VI).

**Visti:**

- La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizione sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni" c.d. Legge Delrio prevede nuove modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'Ente Provincia, quale Ente territoriale di Area Vasta.

- La Regione Veneto all'art. 8 della L. R. n. 19 del 29/10/2015, avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", prevede che, nell'ambito delle funzioni non fondamentali, sia assicurata la piena continuità dei servizi erogati fino adesso, secondo le disposizioni vigenti.

- La Regione Veneto ha la titolarità della "Agricoltura", funzione non fondamentale che, in attesa di esserne definita la gestione con opportuna convenzione quadro con i rispettivi nuovi Enti di Area Vasta, rimane delegata alla Provincia per i servizi fino adesso erogati, ivi

**ALLEGATO A)**

compresa l'attività dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI).

- La Provincia di Vicenza presso l'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) svolge attività di conservazione e tutela delle varietà locali di cereali, mantenimento delle accessioni inserite nella Banca del Germoplasma, come da L.R. n. 5 del 28/01/2000 e successivamente con D.G.R. 4082/2005, D.G.R. 2661/2007 e Piano Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Va evidenziato che, per 300 accessioni, con il Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 26/01/2015, è stata accertata la sussistenza dell'interesse particolarmente importante nella "Banca del Germoplasma Strampelli", sottoponendo definitivamente la stessa alle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo I, del Decreto Legislativo 42/04.

- La Provincia di Vicenza con l'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) ha svolto fino adesso in maniera continuativa attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel comparto agricolo ed agroalimentare, anche con il Mipaaf - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -, Regione Veneto, Università, Enti pubblici e privati;

- Il CREA, ente pubblico di ricerca, ha personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed ha competenza scientifica nel settore agroalimentare, agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio economico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- Il CREA intende valorizzare le proprie competenze relative al mais, alla soia ed al cereale a paglia nel territorio di Vicenza anche attraverso il ricorso al partenariato pubblico/privato;

- Il CREA ha interesse a svolgere parte delle proprie attività presso l'Istituto Strampelli di Lonigo (VI), in quanto necessita di usufruire di spazi da utilizzare come Uffici e Laboratori per la sua attività di controllo e certificazione di materiali sementieri, della valutazione dei requisiti per l'iscrizione o rilascio di privativa di varietà vegetali. Inoltre, ha interesse a

**ALLEGATO A)**

disporre anche di terreni per la sperimentazione, per lo svolgimento di prove colturali parcellari inerenti i post controlli di specie agrarie e orticole ai fini delle certificazioni e le prove colturali parcellari per l'iscrizione al Registro Nazionale Varietale di specie agrarie e orticole, con particolare riferimento al mais, alla soia ed al cereale a paglia;

- La Regione Veneto, attraverso il suo Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca Giuseppe Pan in un incontro presso il Municipio di Lonigo, presenti il Sindaco di Lonigo e il Presidente della Provincia, il vice Presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza e i rappresentanti delle categorie produttive del settore, hanno tutti insieme dichiarato che l'attività svolta dall'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) non sia interrotta, anzi implementata con altre attività utili alla sperimentazione.

- La Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/2015 e così come autorizzata, anche dalle note richiamate in premessa dei dirigenti regionali competenti, assicura transitoriamente la piena continuità dei servizi erogati dall'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI), secondo le disposizioni vigenti.

- Per questo si è ritenuto di coinvolgere attivamente in questa azione sul territorio la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, con l'Università di Padova, in particolare con il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE e Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute – MAPS, quale responsabile scientifica delle attività e servizi dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI).

- La Provincia di Vicenza, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza e gli altri Enti ed Associazioni del territorio, avendo interessi comuni nel settore primario, hanno già instaurato rapporti di collaborazione mediante lo sviluppo di progetti comuni inerenti le filiere delle produzioni agricole e manifestato il loro interesse a proseguire ed implementare le attività ed i servizi dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) quali: Banca del Germoplasma, prove parcellari per l'iscrizione delle nuove varietà al Registro Nazionale Varietale, Servizio

**ALLEGATO A)**

Fitopatologico e Laboratorio di analisi.

- Il Direttore dott. Andrea Comacchio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Veneto, con nota inviata il 29 gennaio 2016, autorizza, ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 19/2015, la Provincia di Vicenza, che ne aveva fatto esplicita richiesta, a continuare transitoriamente a gestire l'attività dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) con le modalità in essere.

- Il Direttore dott. Lorianò Ceroni della Sezione Risorse Umane della Regione Veneto, con nota in data 12/02/2016, scrivendo ai dirigenti responsabili della Regione e richiamando loro il medesimo art. 8 della L. R. n. 19/2015, ribadisce quanto già comunicato dal Direttore Comacchio, anche in ordine alla necessità che le risorse umane assegnate al Servizio di Agricoltura, se pur inquadrate nei ruoli regionali a partire dal primo gennaio 2016, possono e devono ancora svolgere gli stessi servizi garantendone la continuità.

- Il Decreto n. .... del .....Commissario Straordinario del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria che ha approvato lo schema del presente Accordo;

- La delibera di Consiglio n. 48 adottata in data 20 dicembre 2016 della Provincia di Vicenza, con cui è stato approvato lo schema del presente Accordo;

- La Delibera del Comune di Lonigo 95, seduta del 20 dicembre 2016, del Comune di Lonigo;

**Considerato che:**

- la Provincia di Vicenza è proprietaria di fabbricati e terreni annessi all'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) siti nel territorio di Vicenza, i quali presentano delle potenzialità molto interessanti per svolgere attività di ricerca, sperimentazione e certificazione delle varietà locali di cereali, con particolare riferimento al mais, alla soia ed al cereale a paglia e che i predetti immobili risultano idonei a subire un processo atto a sviluppare una

**ALLEGATO A)**

infrastruttura utile allo sviluppo delle colture anzidette;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**(Valore delle premesse)**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2**

**(Oggetto)**

Le Parti, nell'ambito dei propri compiti e delle funzioni loro attribuitegli, intendono capitalizzare le rispettive conoscenze ed esperienze sul territorio di Vicenza relativamente alle varietà locali di cereali e di materiali sementieri attraverso la creazione di un Polo di Ricerca.

**Art. 3**

**(La Provincia)**

La Provincia di Vicenza:

a) mette a disposizione del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - parte dei fabbricati e terreni annessi dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) di proprietà, come meglio indicato nelle successive convenzioni operative che verranno sottoscritte dalle Parti;

b) individua la Fondazione Studi Universitari di Vicenza quale responsabile scientifica delle attività sperimentali dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) per la realizzazione delle varie fasi dei servizi relativi alla Banca del Germoplasma, alle prove parcellari per l'iscrizione al Registro Nazionale Varietale, al laboratorio e alla attività del servizio Fitopatologico sul territorio;

c) la Provincia di Vicenza mantiene ogni rapporto con il CREA, derivante dalle attività inerenti le prove per l'iscrizione al Registro Nazionale Varietale, come da comunicazioni

**ALLEGATO A)**

annuali, per ultime quelle del 19/04/2016 ns. Prot. 26705, del 12/05/2016 ns. prot. 32939 e del 05/07/2016 ns. prot. 45714 trasmesse dal CREA, come da allegato sub lettera B), che indicano le attività individuate e gli introiti spettanti all'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI).

**Articolo 4**

**(il CREA )**

Il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:

- a) intende svolgere le attività dedotte nelle Convenzioni operative all'interno dei terreni e dei fabbricati dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI), che verranno meglio individuati successivamente;
- b) intende utilizzare gli uffici, i laboratori ed i terreni dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI) per l'attività di controllo e certificazione di materiali sementieri, per l'iscrizione o rilascio di privativa di varietà vegetali e di iscrizione al Registro Nazionale Varietale di specie agrarie e orticole.

**Art. 5**

**(La Fondazione)**

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza è responsabile scientifica e si impegna a:

- a) coordinare le attività dell'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI);
- b) mantenere, in sinergia con l'Istituto Strampelli, di Lonigo (VI) la conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche presenti nella Banca del Germoplasma, coinvolgendo realtà territoriali per custodire l'equilibrio tra le antiche varietà preservate e ambiente originario;
- c) implementare la caratterizzazione fenotipica, genotipica delle varietà, al fine di salvaguardare e valorizzare le fonti di germoplasma locale e, unitamente a queste, anche le tradizioni culturali e alimentari presenti nel territorio;

**ALLEGATO A)**

d) coordinare l'attività di servizio e di consulenza per conto di Enti pubblici e privati.

**Art. 6**

**(Il Comune di Lonigo)**

Il Comune di Lonigo attraverso la sottoscrizione del presente Accordo assicura ogni forma di collaborazione a garanzia della continuità delle attività e dei servizi fino adesso svolti sul territorio dall'Istituto "N. Strampelli" di Lonigo (VI).

**Art. 7**

**(Convenzioni operative)**

Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, i terreni e fabbricati messi a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione, le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività concordate.

Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta.

**Art. 8**

**(Durata e proroghe)**

Il presente Accordo avrà durata pari ad anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno tre mesi all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

**Art. 9**

**(Oneri finanziari)**



**ALLEGATO A)**

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, derivanti anche da eventuali finanziamenti, i costi di realizzazione delle attività di ricerca e coordinamento congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'articolo 7.

**Art. 10**

**(Responsabilità)**

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

**Art. 11**

**(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.s. mm. 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

**Art. 12**

**(Controversie)**

Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso la sede come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: [cra@pec.entecra.it](mailto:cra@pec.entecra.it)

Provincia di Vicenza: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

**ALLEGATO A)**

Fondazione Studi Universitari di Vicenza: [fsuvicenza@pec.it](mailto:fsuvicenza@pec.it)

Comune di Lonigo: [comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente Accordo, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, il foro competente è quello di Roma.

**Art. 13**

**(Norme applicabili)**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni di legge.

**Art. 14**

**(Registrazione e imposta di bollo)**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 231. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi Euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il presente Accordo è firmato digitalmente e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Roma, .....

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per la Provincia di Vicenza**

Il Presidente dott. Achille Variati \_\_\_\_\_

**Per Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria**

**ALLEGATO A)**

Dott. Salvatore Parlato\_\_\_\_\_



**Per la Fondazione Studi Universitari di Vicenza**

Il Presidente Silvio Fortuna\_\_\_\_\_

**Per il Comune di Lonigo**

Il Sindaco avv.to Luca Restello\_\_\_\_\_

# Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 SALVATORE PARLATO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	

Nome file: **Accordo CREA - Prov. Vicenza - Comune Lonigo - FSU Vicenza-signed.pdf**

Data di verifica: **31/01/2017 alle 16:07:54**

## SALVATORE PARLATO

---

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato PADES-BES

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **31/01/2017 alle 16:07:59**

### Dettagli certificato

---

- Nome e Cognome del soggetto: **PARLATO SALVATORE**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:PRLSVT73A31E532Q**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **63f4ba901e463b2ce82ebed5eccc4b0c**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **30/01/2015 alle 01:00:00** al **30/01/2018 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

# Appendice A.

## A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

### A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**